

L'etichettatura

Norme di riferimento e casi pratici

28 novembre 2024

Cristina Giovannini Luca



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Carni bovine

L'art. 13 del Reg. CE 1760/2000 richiede le seguenti **informazioni obbligatorie***:

- numero o codice di riferimento che evidenzii il nesso e il legame tra le carni e l'animale o gli animali di origine
- numero di approvazione del macello che ha effettuato la macellazione e lo Stato (membro UE o Paese terzo) in cui è situato il macello («Macellato in ...»)
- numero di approvazione del laboratorio di sezionamento e lo Stato (membro UE o Paese terzo) in cui è situato il laboratorio («Sezionato in ...»)
- nome dello Stato (membro UE o Paese terzo) in cui è nato l'animale**
- nome dello Stato o degli Stati (membri UE o Paesi terzi) in cui è stato effettuato l'ingrasso**
- nome dello Stato (membro UE o Paese terzo) in cui ha avuto luogo la macellazione**

+ denominazione dell'alimento [ed età animale] (Reg. UE 1169/2011 – Reg. UE 1308/2013)

+ prezzo (D. Lgs 206/2005 – Codice del Consumo)

+ informazioni sulla smaltimento degli imballaggi (D. Lgs 116/2020)

*tutta la carne bovina e bufalina fresca, refrigerata e congelata | pilastri del diaframma ed il diaframma | carne macinata

** è possibile utilizzare l'indicazione «Origine: ...» se le carni bovine provengono da animali nati, detenuti e macellati nello stesso Paese



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Esempio



**BOVINO ADULTO -
SOTTOFILETTO**

IT0531

**MACELLATO IN ITALIA
M0123**

**SEZIONATO IN ITALIA
S0123**

**NATO IN FRANCIA
ALLEVATO IN ITALIA**

24,99 €/kg

+ INCARTO: C/HDPE 91 – Raccolta differenziata plastica (informazione relativa all'IMBALLAGGIO in cui il prodotto viene inserito)

* L'informazione sullo smaltimento degli imballaggi può essere riportata anche attraverso schede informative, disponibili nel punto di vendita oppure con strumenti digitali



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Denominazione dell'alimento ed età dell'animale

Il Reg. UE 1308/2013 fornisce indicazioni in merito alla denominazione di vendita* da utilizzare a seconda dell'età dell'animale al momento della macellazione:

- **«vitello» o «carne di vitello»** è utilizzato quando il bovino ha **un'età inferiore a otto mesi**
- **«vitellone» o «carne di vitellone»** è utilizzato quando il bovino ha **un'età pari o superiore a otto mesi, ma inferiore a dodici mesi.**

È obbligatorio riportare in etichetta l'età degli animali al momento della macellazione (es. «età alla macellazione: inferiore a 8 mesi»)

Per gli animali che non rientrano in suddette definizioni la designazione da riportare in etichetta è **“bovino adulto”**.

* Le denominazioni di vendita possono essere integrate da un'indicazione del nome (es. manzo, scottona, etc.) o da un'indicazione dei tagli di carne (es. filetto, reale, ecc.).



Posizionamento

Il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2015 specifica che:

- Per la carne venduta a taglio nell'esercizio di vendita l'etichetta può essere sostituita con una **informazione fornita per iscritto e in modo visibile al consumatore, contenente le stesse informazioni previste in etichetta**
- Nell'esercizio di vendita le informazioni esposte al pubblico [...] devono essere espresse in **forma chiara, esplicita e leggibile**.



Carni di pollame

Gli artt. 4 e 5 del Reg. CE 543/2008 richiedono le seguenti **informazioni obbligatorie***:

- denominazione dell'alimento e categoria in funzione della conformazione e dell'aspetto della carcassa o dei tagli
- per le carni di pollame fresche, il prezzo totale e il prezzo per unità di peso a livello di vendita al dettaglio
- la temperatura di magazzinaggio raccomandata e lo stato in cui sono commercializzate le carni (es. fresco)
- numero di riconoscimento del macello o del laboratorio di sezionamento, eccettuati i casi in cui il sezionamento e il disosso si effettuano sul luogo di vendita
- indicazione dello Stato d'origine o del luogo di provenienza per le carni fresche, refrigerate o congelate, secondo quanto stabilito dal Reg. UE 1337/2013

+ prezzo (D. Lgs 206/2005 – Codice del Consumo)

+ informazioni sulla smaltimento degli imballaggi (D. Lgs 116/2020)

*Pollo | tacchino | anatra | oca | faraona



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Origine

- la **dicitura “Allevato in”**, seguito dal nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l'ultimo periodo di allevamento di almeno un mese
- la **dicitura “Macellato in”**, seguito dal nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione
- il **codice della partita che identifica le carni** fornite al consumatore o alla collettività

Se le carni commercializzate sono ottenute da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato membro o paese terzo, le diciture “Allevato in” e “Macellato in” possono essere sostituite dall'indicazione “**Origine:**” seguita dal nome dello Stato membro o del paese terzo.



Esempio



POLLO FRESCO CLASSE A
FILETTO A FETTE

A5623
ORIGINE: ITALIA

S1234

Conservare a 0-4 C°

13,99 €/kg

Su cartelloni,
poster,
cartelli, etc.*

+ INCARTO: C/HDPE 91 – Raccolta differenziata plastica (informazione relativa all'IMBALLAGGIO in cui il prodotto viene inserito)

* l'informazione sullo smaltimento degli imballaggi può essere riportata anche attraverso schede informative, disponibili nel punto di vendita oppure con strumenti digitali



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Carni suine e ovi-caprine

L'art. 5 del Reg. UE 1337/2013 richiede le seguenti **informazioni obbligatorie***:

- il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l'allevamento indicato come **«Allevato in:** (nome dello Stato membro o del paese terzo)»**
- il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione indicato come **«Macellato in:** (nome dello Stato membro o del paese terzo)»**
- il **codice della partita che identifica le carni** fornite al consumatore o alla collettività

+ Denominazione dell'alimento (Reg. UE 1169/2011)

+ prezzo (D. Lgs 206/2005 – Codice del Consumo)

+ informazioni sulla smaltimento degli imballaggi (D. Lgs 116/2020)

*Carni suine | carni ovine | carni caprine fresche, refrigerate o congelate

** è possibile indicare «Origine: ...» se le carni sono state ottenute da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato membro o paese terzo



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Esempio



CARNE DI SUINO
FRESCA

S1223
ALLEVATO IN ITALIA
MACELLATO IN ITALIA

7,99 €/kg

Su cartelloni,
poster,
cartelli, etc.*

+ INCARTO: C/HDPE 91 – Raccolta differenziata plastica (informazione relativa all'IMBALLAGGIO in cui il prodotto viene inserito)

* l'informazione sullo smaltimento degli imballaggi può essere riportata anche attraverso schede informative, disponibili nel punto di vendita oppure con strumenti digitali



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Altre carni?

L'etichettatura delle carni provenienti da altre specie animali (equine, cunicole, di selvaggina) è regolamentata dal Reg. UE 1169/2011 (normativa generale), come tutti gli altri prodotti alimentari.

Non c'è, al momento, l'obbligo di indicare l'origine.



CARNE FRESCA DI
CONIGLIO
COSCE

15,99 €/kg

Su cartelloni,
poster,
cartelli, etc.*


+ INCARTO: C/HDPE 91 – Raccolta differenziata plastica (informazione relativa all'IMBALLAGGIO in cui il prodotto viene inserito)

* l'informazione sullo smaltimento degli imballaggi può essere riportata anche attraverso schede informative, disponibili nel punto di vendita oppure con strumenti digitali




LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

ATTENZIONE!



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

- 
- ✓ **Contenuto**
 - ✓ **Posizionamento**
 - ✓ **Completezza**
 - ✓ **Aggiornamento**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



 Sportello Etichettatura

 Crea la tua etichetta

 Inoltra il tuo quesito

 Riferimenti normativi

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

 ? FAQ

 Schede prodotto

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

Novità [TUTTE >](#)



<https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/>



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO